

REGOLAMENTO REGIONALE 13/01/2016, n. 1.

La presente pubblicazione non riveste carattere di ufficialità

Titolo	Regolamento di attuazione dell'art. 49 della legge regionale 26 gennaio 2012 n. 2 "Legge finanziaria regionale 2012"
Oggetto	Assistenza - Reddito minimo di cittadinanza - Concessione ed erogazione - Requisiti - Disciplina
Bollettino	BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE MOLISE n. 2 del 16 gennaio 2016.
Catalogazione	04.Assistenza sociale, volontariato

Art. 1

Oggetto del regolamento

1. Il presente regolamento disciplina l'applicazione dell'articolo 49 della legge regionale 26 gennaio 2012, n. 2 (Legge finanziaria regionale 2012).
2. Il reddito minimo di cittadinanza, meglio definito come reddito di inclusione sociale attiva, ha come obiettivo quello di offrire alle persone con disagio economico gli strumenti necessari a rafforzare la propria autonomia economica e personale, anche attraverso percorsi di attivazione sociale e lavoro.
3. Il reddito di inclusione sociale è attuato con modalità sperimentali per il primo anno sul territorio della regione Molise, nei limiti delle risorse finanziarie previste dall'articolo 4 della legge regionale 4 maggio 2015, n. 9 trasferite a tal fine dalla Regione agli Ambiti Territoriali Sociali, costituiti ai sensi della legge regionale 8 novembre 2000, n. 328 e dei successivi provvedimenti regionali di attuazione.
4. Il reddito di inclusione sociale attiva fa riferimento ai componenti del nucleo familiare e consiste nell'erogazione di un contributo economico, per un periodo di mesi 12 mesi, dell'importo di euro 300,00 mensili per famiglia.

Art. 2

Soggetti aventi diritto

1. L'istanza può essere presentata da un cittadino italiano o comunitario o extracomunitario in possesso del permesso di soggiorno, componente del nucleo familiare, definito sulla base dei criteri di cui al DPCM 5 dicembre 2013, n. 159, che abbia i seguenti requisiti:
 - a) essere residenti in uno dei Comuni della regione da almeno 24 mesi dalla data della pubblicazione della legge regionale 4 maggio 2015, n. 9;
 - b) di avere un reddito ISEE (ai sensi del DPCM 5 dicembre 2013, n. 159) non superiore ad euro 3.000;
 - c) che nessun componente del nucleo familiare sia in possesso di autoveicoli immatricolati nei 12 mesi antecedenti la domanda, ovvero di cilindrata superiore a 1.300 cc, nonché motoveicoli di cilindrata superiore a 250 cc, immatricolati nei tre anni antecedenti la domanda;
 - d) che i componenti del nucleo familiare in condizione lavorativa, abbiano dichiarato la propria immediata disponibilità al lavoro al competente Centro di Impiego;
 - e) che nessuno dei componenti del nucleo familiare, nell'anno solare in corso, benefici di sussidi economici erogati dal Comune e/o dall'Ambito Territoriale Sociale di residenza, non superiori a complessivi 100 euro medi mensili per l'intero nucleo familiare.
 - f) che nessuno dei componenti del nucleo familiare, negli ultimi sei mesi, abbia beneficiato di sussidi economici a carattere nazionale erogati per le medesime finalità previste dal presente regolamento.

Art. 3

Modalità di accesso

1. In fase di prima applicazione delle disposizioni del presente regolamento, entro trenta giorni dalla sua pubblicazione, gli Ambiti territoriali sociali emettono l'avviso pubblico per l'accesso al reddito di inclusione sociale attiva.
2. I soggetti in possesso dei requisiti di cui all'articolo 2, presentano istanza, su modello conforme a quello allegato all'avviso pubblico di cui al comma 1, usufruendo del reddito di cittadinanza all'Ambito Territoriale Sociale di competenza, per il tramite del Comune di residenza, entro il termine perentorio di 30 giorni dalla data di pubblicazione del predetto avviso pubblico.
3. Per gli anni successivi, in presenza delle necessarie risorse economiche iscritte sul bilancio regionale, la Giunta Regionale provvederà a definire le modalità per la presentazione delle istanze.

Art. 4

Individuazione degli aventi diritto

1. Ciascun Ambito Territoriale Sociale provvede all'istruttoria ed alla valutazione delle istanze, alla individuazione delle domande ammissibili nonché al controllo ed alla verifica, ai sensi dell'articolo 71 del D.P.R. n. 445/2000, di quanto dichiarato dai richiedenti per l'accesso agli interventi di cui all'articolo 2 della legge regionale 4 maggio 2015, n. 9.
2. L'Ambito Territoriale Sociale redige la graduatoria, individua i beneficiari e provvede alla formale concessione nonché alla liquidazione ed al pagamento delle somme.

Art. 5

Criteri generali di valutazione

1. Sono dichiarate ammissibili le domande con un punteggio minimo non inferiore a 60, assegnato sulla base dei seguenti criteri:
 - a) condizione economica: max punti 30;
 - b) carichi familiari: max punti 25;
 - c) condizione lavorativa: max punti 20;
 - d) condizione di disabilità: max punti 10;
 - e) disagio abitativo: max punti 10;
 - f) in carico ai Servizi: max punti 5.
2. I punteggi di cui al comma 1 sono attribuiti come specificato nella tabella seguente:

Tabella 1: modalità di calcolo dei punti dei criteri del comma 1.

CONDIZIONE ECONOMICA		
IL punteggio è attribuito sulla base della seguente formula: $30 - (\text{ISEE}/200) = \text{punti n.}$	Punteggio massimo 30 per ISEE=0	
	Punteggio minimo 15 per ISEE=3000	
CARICHI FAMILIARI		
Nucleo familiare con più figli minorenni	Un figlio minorenne	Punti 5
	Due figli minorenni	Punti 10
	Tre figli minorenni o più	Punti 15
Se nucleo familiare composto esclusivamente da genitore solo con figli minorenni o maggiorenni e fiscalmente a carico	Un figlio	Punti 15
	Due figli	Punti 20
	Tre figli o più	Punti 25
CONDIZIONE LAVORATIVA		
Disoccupato da non oltre 48 mesi precedenti la richiesta del beneficio.	Certificato dal Centro per l'impiego competente per territorio	Punti 10
Soggetti disoccupati o inoccupati ultracinquantacinquenni	Certificato dal Centro per l'impiego competente per territorio	Punti 10
Inoccupati (non aver mai svolto attività lavorativa, disponibile a lavorare ed in cerca di lavoro, con iscrizione al centro per l'impiego).	Certificato dal Centro per l'impiego competente per territorio	Punti 10
CONDIZIONE DI DISABILITA'		
Nucleo familiare in cui per uno o più componenti sia stata accertata una delle condizioni descritte nella tabella di cui all'allegato 3 del DPCM 5 dicembre 2013, n. 159 Nel caso in cui il componente sia un figlio minorenne si incrementa il punteggio di 2 punti	Se almeno un componente è in possesso della sola certificazione di disabilità ai sensi della Legge 104/92	Punti 3
	Se almeno un componente è in possesso della sola certificazione di disabilità in stato di gravità ai sensi della Legge 104/92, art. 3, comma 3	Punti 6
	Se almeno un componente è beneficiario di indennità o assegno di accompagnamento	Punti 8
DISAGIO ABITATIVO		
Provvedimento esecutivo di sfratto o ordinanza di sgombero per morosità incolpevole ai sensi del D.M. Infrastrutture e Trasporti del 14.05.2014, in corso di validità		Punti 10
Abitazione in alloggio di emergenza temporaneamente procurato dai servizi sociali comunali	Se non sottoposti a provvedimento esecutivo di sfratto o ordinanza di sgombero per morosità incolpevole ai sensi del D.M. Infrastrutture e Trasporti del 14.05.2014, in corso di validità	Punti 10

<p>Ai fini del riconoscimento del punteggio relativo al disagio abitativo, nessun componente del nucleo familiare deve risultare titolare di diritto di proprietà, usufrutto, uso o di altro immobile fruibile ed adeguato alle esigenze del proprio nucleo familiare.</p>		
IN CARICO AI SERVIZI		
<p>Nucleo familiare in cui uno o più componenti sono in carico al servizio sociale professionale da almeno 12 mesi</p>		Punti 5

Art. 6
Graduatoria

1.L'Ambito Territoriale Sociale provvede a formulare la graduatoria finale sulla base del punteggio conseguito secondo i parametri di cui all'articolo 5. Parità di punteggio verrà data precedenza al richiedente con ISEE più basso. In caso di ulteriore parità verrà preferito il nucleo familiare con più componenti.

Art. 7
Decadenza dal beneficio

1. Il nucleo familiare decade dal beneficio nel caso in cui vengano meno uno o più dei requisiti di accesso previsti dall'art. 2, comma 1. del presente regolamento, accertati, con cadenza semestrale da parte dell'Ambito Territoriale Sociale competente.
 2. Il nucleo familiare decade dal beneficio nel caso in cui uno dei suoi componenti diventi beneficiario di sussidi economici a carattere nazionale ero le medesime finalità previste dal presente regolamento.
 3. Il nucleo familiare decade dal beneficio per la mancata accettazione, da parte di un suo componente, della proposta lavorativa offerta dal Centro dell'Impiego oppure di un incarico di utilità collettiva e sociale da svolgere presso enti pubblici o aziende private.

Art. 8
Integrazione con gli interventi e servizi programmati nell'Ambito Territoriale Sociale

1. Ciascun Ambito Territoriale Sociale programma l'organizzazione e la gestione del reddito di inclusione sociale nel rispetto dei principi di cui al presente regolamento.
 2. Nell'ambito della propria autonomia organizzativa gli Ambiti Territoriali Sociali istituiscono sportelli di ricezione delle domande, preferibilmente allocati presso gli uffici di segretariato sociale di ciascun comune.
 3. I servizi sociali dell'Ambito Territoriale Sociale prendono in carico il nucleo familiare ammesso al reddito di inclusione e attivano il percorso di inclusione sociale attraverso un progetto personalizzato (PAI), come definito all'articolo 9.
 4. Gli Ambiti Territoriali Sociali, con una cadenza periodica dagli stessi stabilita, accertano l'utilizzo delle somme concesse e destinano eventuali economie a favore dei richiedenti non ammessi a beneficio per esaurimento delle risorse economiche, secondo l'ordine della graduatoria.
 5. La Regione svolge attività di vigilanza e controllo in merito al corretto utilizzo delle risorse trasferite agli ATS in relazione alle finalità di cui al presente Regolamento, anche attraverso controlli a campione.

Art. 9
Piano di Assistenza Individuale (PAI)

1. Il PAI deve prevedere:
 a) la valutazione sociale del nucleo familiare;
 b) la data di inizio e di fine del periodo di erogazione del beneficio;
 c) la verifica di eventuali interventi sociali di cui beneficia il nucleo familiare;
 d) la proposta di percorso di inclusione sociale (es. lavori socialmente utili, volontariato civico, corsi di formazione, avvio di creazione di impresa, percorsi di sostegno familiare e/o genitoriale, percorsi di sostegno psicologico e/o educativo);
 e) l'accettazione del PAI da parte del richiedente.

Art. 10
Riparto delle risorse

1. Le risorse finanziarie sono assegnate e trasferite dalla Regione agli Ambiti Territoriali Sociali in un'unica soluzione, in base al numero di residenti in ciascun ATS al 31.12.2013 (dati ISTAT) ed a seguito di approvazione da parte dei medesimi dell'Avviso pubblico nel rispetto di quanto previsto dall'articolo 1, comma 1, come di seguito riportato:

Tabella 2: Ambiti Territoriali Sociali (ATS) per numero di comuni, popolazione residente, risorse attribuite per reddito di inclusione attiva.

ATS (Distretto)	N. comuni	Popolazione residente al 31/12/2013	% su totale della popolazione regionale	Risorse assegnate e trasferite all'ATS
Agnone	12	12.190	3,87%	€ 38.732,23
Bojano-Riccia	25	42.112	13,38%	€ 133.805,70
Campobasso	26	83.114	26,41%	€ 264.084,52
Isernia	24	46.090	14,64%	€ 146.445,31
Larino	14	29.025	9,22%	€ 92.223,37
Termoli	19	73.231	23,27%	€ 232.682,50
Venafro	16	28.963	9,20%	€ 92.026,37
Totale	136	314.725	100,00%	€ 1.000.000,00

2. Gli Ambiti Territoriali Sociali trasmettono all'Assessorato regionale alle Politiche Sociali, per l'inoltro al Consiglio regionale, con cadenza semestrale relazione sullo stato di attuazione degli interventi, unitamente alla rendicontazione delle somme erogate.

3. Gli importi eventualmente non spesi o utilizzati per finalità diverse dovranno essere restituiti alla Regione. Qualora vengano accertate difformità nel delle risorse rispetto ai principi e alle prescrizioni del presente regolamento, la Regione si riserva il diritto di procedere ad una riduzione del trasferir regionale del Fondo Sociale regionale, così come previsto dal Piano Sociale Regionale corrente, pari all'importo considerato non ammissibile a rend sull'intervento di cui al presente regolamento.

Art. 11

Sistema Informativo Sociale e Socio-sanitario regionale

1. Gli Ambiti Territoriali Sociali, ai sensi degli articoli 35 e 36 della Legge regionale 6 maggio 2014, n. 13, sono tenuti ad alimentare il Sistema Informa Sociale e Socio-sanitario regionale gestito dall'Assessorato alle Politiche sociali della Regione con i dati relativi alle prestazioni erogate ai sensi del p Regolamento, anche al fine di consentire il necessario coordinamento tra le politiche sociali e socio-sanitarie regionali.

Art. 12

Rinvio

1. Per quanto non espressamente previsto nel presente regolamento, si fa espresso rinvio alla normativa vigente e alle disposizioni normative richiam all'articolo 1.

Art. 13

Entrata in vigore

1. Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione Molise.